



## DISPOSIZIONI E DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

# Art. 2

## Definizioni

Ai fini della presente legge, si intendono per:

- a) sistema di intelligenza artificiale: il sistema definito dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689;
- b) dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;
- c) modelli di intelligenza artificiale: i modelli definiti dall'articolo 3, punto 63), del regolamento (UE) 2024/1689. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle definizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1689.

Versione in vigore dal 25 settembre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale |
| Estremi       | Legge 23 settembre 2025, n. 132                                          |
| Capo          | I — Principi e finalità                                                  |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2025                                 |

#### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026  
<https://ratiolegis.it/disposizioni-e-deleghe-al-governo-in-materia-di-intelligenza/art-2-definizioni>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it